



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
Settore 2 "Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile"

Spett.le CROTONSCAVI SRL
Pec: crotonscavi68@legalmail.it

E p.c.

Arpacal
Dipartimento Provinciale di Crotone
Pec: crotone@pec.arpacal.it

Oggetto: Piattaforma ecologica per stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. AIA DDG n. 3919 del 26.04.18. Comune di Crotone (Loc. Passovecchio).
Preso atto nota prot. N. 86679 del 22/02/2022 di adeguamento al Decreto Ministeriale n. 188/2020 sulla cessazione della qualifica di rifiuto della carta recuperata.

Premesso che:

- Con nota Prot. SIAR n. 416559 del 29.09.2021, quest'Ufficio ha avviato il procedimento di riesame dell'autorizzazione AIA al fine di verificare l'adeguamento di Codesta gestore al Decreto Ministeriale n. 188/2020, che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184 - ter del D.Lgs. n. 152/2006.
- Con nota prot. SIAR n. 492269 del 15/11/2021, Codesta ditta ha comunicato che ha avviato, in data 01/10/2021, la procedura per l'ottenimento della certificazione UNI ISO 9001 necessaria ad effettuare l'attività R3 in conformità al D. M. 188, ma che non l'ha ancora ottenuta.

Considerato che con la nota in oggetto indicata, Codesta ditta ha comunicato di rispettare quanto previsto dal D.M 188/2020 e quindi di voler continuare ad effettuare recupero R3 con produzione di Eow conformi alla normativa UNI EN 643/2014.

Dato atto che

1. il rispetto delle prescrizioni anzidette, deve essere attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed inviata all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Tale dichiarazione di conformità deve essere conservata presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano;
2. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 1, il produttore conserva per un anno presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1 al DM predetto e in conformità alla norma UNI 10802;

Tutto ciò premesso e considerato, si prende atto di quanto contenuto nell'"Istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dal decreto ministeriale n.188/2020", di cui alla nota prot. n. 86679 del 22/02/2022 e si autorizza l'adeguamento dell'attività di recupero della carta e del cartone ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui al DM 188/2020 a condizione del rispetto delle menzionate prescrizioni.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Antonino Votano

Il Dirigente di Settore
Edith Macri